

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 09/11/2023

DETERMINAZIONE N. 201/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "AGENZIA IMM.RE GHEDI SRL"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Agenzia Imm.re Ghedi srl", con sede in Ghedi (BS) via Nazario Sauro n. 24, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 03404100988;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 531299 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 28 novembre 2012, l'attività di mediazione immobiliare e a titolo oneroso e che la signora Rosy Gentile è dal 31 luglio 2023 presidente del consiglio di amministrazione e che il signor Emanuele Leggieri, presidente del consiglio di amministrazione fino al 31 luglio 2023, è attualmente consigliere e preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 4352 del 13 gennaio 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i periodi:

- dal 15 maggio 2015 al 3 dicembre 2015;
- dal 16 dicembre 2019 al 18 febbraio 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 6 giugno 2023, prot. n. 45785, a carico della società in parola nella persona del signor Emanuele Leggieri, in carica quale legale rappresentante all'avvio del procedimento disciplinare, che invitato presentarsi all'audizione stato а а distanza, collegamento realizzato effettuata tramite attraverso piattaforma Google Meet in data 23 giugno 2023, come da verbale di audizione n. 23073/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

preso atto che il signor Emanuele Leggieri ha stipulato, in

data 18 febbraio 2020 e in data 29 giugno 2023, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione integrativa prodotta all'ufficio successivamente al deposito nel registro delle imprese dell'istanza di revisione quadriennale;

tenuto conto, pertanto, che l'impresa in parola risulta aver esercitato l'attività di mediazione immobiliare e a titolo oneroso per i periodi dal 15 maggio 2015 al 3 dicembre 2015 e dal 16 dicembre 2019 al 18 febbraio 2020 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico della società "Agenzia Imm.re Ghedi srl" nella persona della legale rappresentante signora Rosy Gentile;

determina

di adottare nei confronti della società "Agenzia Imm.re Ghedi srl", nella persona della legale rappresentante signora Rosy Gentile, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 18 al 20 gennaio 2024 compresi;

avverte

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

informa

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la

piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:

https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE

DELL'AREA ANAGRAFICA

(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)